



# CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Prot. n. 32915/2020 del 22.06.2020

## ORDINANZA N. 88/2020

**OGGETTO:** Disciplina accesso e fruizione delle spiagge in concessione, delle spiagge libere e delle attività di balneazione - Ulteriori disposizioni precauzionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### IL SINDACO

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 79 del 25 marzo 2020, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 132 del 23.05.2020.

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 125 del 16.05.2020.

**VISTO**, in particolare, l'art. 1, del citato decreto-legge n.33 del 2020, il quale stabilisce che:

**"1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica".**

... omissis ...

**"6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata."**

... omissis ...

**"8. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020."**

**"9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro."**

... omissis ...

**VISTO**, altresì, l'art. 2 (sanzioni e controlli), del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, a mente del quale:

**“1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.**

**2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. ... omissis ... .**

VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e, nello specifico, l'Art. 1 avente ad oggetto: Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, il quale dispone:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

**a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;**

... omissis ... .

**mm) le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.**

**Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità.**

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 50 del 22.05.2020 avente ad oggetto: «Ulteriori disposizioni precauzionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell'art. 1, comma 16, decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33», la quale, tra l'altro, dispone che:

**“1. A decorrere dal 23 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale:**

**1.1. è consentita la riapertura delle attività degli stabilimenti balneari, con obbligo di rigoroso rispetto del Protocollo di sicurezza sub 1 al presente provvedimento;**

**1.2. con decorrenza dall'adozione di specifici Piani comunali, da adottarsi nel rispetto delle prescrizioni cui al paragrafo Spiagge libere del medesimo Protocollo di sicurezza allegato sub 1 al presente provvedimento, è consentita altresì la fruizione delle spiagge a libero accesso, alle condizioni e modalità previste nei Piani medesimi”.**

**ATTESO** che l'Allegato 1 alla sopra citata Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 50/2020, recante il “Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 per attività ricreative di balneazione e in spiaggia”, fornisce le indicazioni da applicare agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.

**PRESO ATTO** che, in riferimento alle spiagge libere, il prefato Allegato 1 dispone che:

- è necessario attuare innanzitutto un'intensa attività di comunicazione e sensibilizzazione, oltre che con gli strumenti tradizionali, anche attraverso social media, volta a favorire un comportamento corretto e consapevole da parte dell'utenza;
- tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle spiagge, della loro localizzazione, dei flussi dei frequentatori nei diversi periodi della stagione balneare, dovranno essere localmente definite puntualmente le modalità di accesso e di fruizione delle spiagge stesse, individuando quelle più idonee ed efficaci quali:

l'affissione nei punti di accesso di cartelli in diverse lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di assembramento.

**CONSIDERATO**, altresì, che l'accesso alle spiagge, sia per quelle in concessione e sia quelle libere è condizionato al rigoroso rispetto delle norme previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dal decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, dal D.P.C.M. 17.05.2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 50 del 22.05.2020.

**VISTO** l'atto del 20 giugno 2020 con il quale il Presidente della Regione Campania *"richiama alle strette osservanze delle disposizioni statali e regionali vigenti, sopra riportate, relative all'obbligo, fino al 14 luglio 2020:*

*a) di rispetto del divieto di assembramenti;*

*b) di indossare la mascherina su tutti i mezzi di trasporto pubblico, di linea e non di linea, nonché in tutti gli ambienti al chiuso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ivi compresi gli uffici, gli esercizi commerciali, i circoli e luoghi di intrattenimento;*

*c) di portare comunque con sé la mascherina anche nei luoghi all'aperto e di indossarla in mancanza delle condizioni per assicurare continuamente il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, e in ogni caso nei luoghi e spazi affollati, nei quali la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata".*

**PRESO ATTO** della relazione del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo dalla quale si rileva quanto segue:

- spiaggia libera sita in località "Mortelle", in adiacenza dello stabilimento "Lido Risorgimento": superficie circa mq 150,00, numero massimo di presenze contemporanee di persone **n. 30**;
- spiaggia libera in località "Favorita" in adiacenza dello stabilimento "Alle Ondine di Verde Carmelina": superficie circa mq: 1000,00, numero massimo di presenze contemporanee di persone **n. 200**;
- spiaggia libera in località "Favorita" in adiacenza dello stabilimento "Antico Bagno Favorita": superficie circa mq: 250,00, numero massimo di presenze contemporanee di persone **n. 50**;
- spiaggia libera in località "Fiorillo" in adiacenza dello stabilimento "Lido Bagno Nuovo": **da interdire** per salvaguardia privata e pubblica incolumità dovuta al pericolo di crollo del muro di contenimento.

**CONSIDERATO** che:

- le specifiche caratteristiche e la consistenza delle spiagge libere del litorale cittadino del Comune di Ercolano sono insufficienti a garantire un flusso contemporaneo di frequentatori, tale da poter rispettare i protocolli di sicurezza stabiliti con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 50/2020;
- come stabilito dall'Allegato 1 all'Ordinanza Regionale 50, è necessario, tra l'altro,
  - favorire il *"contact tracing"* nell'eventualità di un caso di contagio;
  - assicurare opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti;
  - regolamentare il contingentamento degli accessi.

**RITENUTO**, per quanto innanzi, che sulle spiagge libere, in concomitanza della stagione balneare, possano verificarsi casi di assembramenti di persone.

**TENUTO CONTO** che la localizzazione delle spiagge libere, le infrastrutture viarie e la mobilità a servizio delle stesse impongono anche una disciplina per la modalità di accesso delle stesse.

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*.

**VISTO** gli articoli 50 e 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi che disciplinano, rispettivamente,

il potere del Sindaco quale Autorità sanitaria locale in caso di emergenza sanitaria e le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale.

**RITENUTO** opportuno - in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale - adottare ulteriori misure precauzionali per contrastare, contenere o evitare la diffusione della malattia infettiva COVID-19 sul territorio di Ercolano in concomitanza della stagione balneare.

**RITENUTO**, altresì, che le situazioni di fatto e di diritto, fin qui esposte e motivate, integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate.

Per tutti i motivi espressi in narrativa e ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatte salve ulteriori e diverse disposizioni,

#### **ORDINA**

- **con decorrenza immediata e fino al 31 luglio 2020:**
  - **che I CONCESSIONARI di aree demaniali marittime, sulle quali insistono stabilimenti balneari:**
    - applichino tassativamente tutte le indicazioni contenute nell'Allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 50 del 22.05.2020, con particolare riferimento alle modalità di accoglienza, di contingentamento e tipologia delle postazioni, di assegnazione e rispetto del distanziamento delle attrezzature, nonché dell'utilizzo dei servizi e degli spazi complementari;
    - obblighino che tutte le persone mantengano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ad eccezione per le persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale;
    - vietino l'accesso ai soggetti nel caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C;
    - obblighino che nei luoghi chiusi tutte le persone utilizzino i dispositivi di protezione individuale di cui all'art. 16 del decreto-legge n.18/2020 (cd. mascherine) ad eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni, nonché dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolati;
  - **che l'accesso e la fruizione delle SPIAGGE LIBERE e le ATTIVITÀ SVOLTE IN MARE avvengano nel seguente modo:**
    - **l'accesso deve avvenire previa registrazione obbligatoria:**
      - tramite piattaforma web, il cui indirizzo è pubblicato sul sito ufficiale del comune all'indirizzo [www.comune.ercolano.na.it](http://www.comune.ercolano.na.it);
      - contattando gli Uffici comunali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,15, ai numeri: 081.7881375 - 081.7881362 - 081.7881337;
      - direttamente presso l'ufficio turistico, sito alla Via 4 Novembre 44, all'interno del MAV, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,15;
      - tramite QR code esposto sui cartelloni installati presso le spiagge libere;
      - la registrazione deve avvenire scegliendo, ove possibile, una delle due seguenti fasce orarie:
        - ❖ dalle ore 07,00 alle ore 12,30,
        - ❖ dalle ore 12,30 alle ore 19,00;
    - **l'accesso è vietato a soggetti con temperatura corporea superiore a 37,5°C;**
    - **la fruizione deve avvenire:**
      - per fasce orarie suddivise in due turni:
        - ❖ 1° turno dalle ore 07,00 alle ore 12,30,
        - ❖ 2° turno dalle ore 12,30 alle ore 19,00;
      - garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro ad eccezione delle deroghe

- previste dalle vigenti disposizioni in materia;
  - deve essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di 10 metri quadrati per ombrellone;
  - le attrezzature complementari (lettini, sdraio, teli, etc.) devono essere posizionate ad una distanza minima di 1,5 metri l'una d'all'altra; tale distanza può essere derogata per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
  - lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia deve avvenire per il tempo strettamente necessario sia per l'immersione in acqua e sia per tornare alla propria postazione, anche in questo caso deve essere garantita la distanza interpersonale deve essere di almeno un metro;
- che il numero massimo di presenze contemporanee di persone:
    - sulla spiaggia libera sita in località "Mortelle", in adiacenza dello stabilimento "Lido Risorgimento", non superi le 30 unità;
    - sulla spiaggia libera sita in località "Favorita" in adiacenza dello stabilimento "Alle Ondine di Verde Carmelina", non superi le 200 unità;
    - sulla spiaggia libera sita in località "Favorita" in adiacenza dello stabilimento "Antico Bagno Favorita", non deve superi le 50 unità;
  - l'interdizione, l'accesso e la fruizione della spiaggia libera in località "Fiorillo" in adiacenza dello stabilimento alle "Lido Bagno Nuovo";
  - che le attività svolte in mare aperto (ad es. wind-surf, attività subacquea), così come le operazioni di vestizione/svestizione nel caso di attività subacquea, devono essere svolte garantendo il distanziamento sociale di un metro, provvedendo, in ogni caso alla sanificazione delle attrezzature in caso di uso promiscuo (es. erogatori subacquei, attrezzature quali boma e albero del windsurf, etc);
  - alla Buttol srl, nella qualità di Gestore dei servizi di igiene urbana, di completare la pulizia delle spiagge entro e non oltre le ore 6,45.

#### DISPONE

- che l'accesso alle spiagge libere avvenga come di seguito indicato:
  - arenile libero sito in località "Mortelle", in adiacenza dello stabilimento "Lido Risorgimento": attraverso il sottopasso della Ferrovia sito in Via Achille Consiglio;
  - arenile libero in località "Favorita" in adiacenza dello stabilimento alle "Ondine di Verde Carmelina": attraverso il varco posto a confine con il predetto stabilimento;
  - arenile libero in località "Favorita" in adiacenza dello stabilimento "Antico Bagno Favorita": attraverso la battigia di quest'ultimo per il tramite del pontile dell'Approdo Borbonico.

#### DISPONE, altresì

- che il Comandante della Polizia Locale, a mezzo del proprio personale e dei propri uffici, provveda:
  - a presidiare le spiagge libere con addetti alla vigilanza;
  - a controllare che l'accesso e la fruizione alle spiagge libere, nonché le operazioni correlate alle attività svolte in mare da parte dell'utenza avvenga o sia avvenuto in ossequio della presente Ordinanza;
  - a impedire l'accesso o allontanare i soggetti in caso di temperatura superiore a 37,5°C;
  - ad interdire il traffico veicolare del tratto di strada di Via Marittima in località Favorita (compreso tra l'intersezione con Via G. Niglio ed il civico 38), fatta eccezione per i residenti, per i concessionari delle aree demaniali marittime per le sole attività di gestione degli stabilimenti balneari, nonché per gli operatori economici per le sole attività inerenti l'utilizzo di tale tratto di strada;
  - ad interdire il traffico veicolare di Via Achille Consiglio, fatta eccezione per i residenti, per gli operatori economici per le sole attività inerenti l'utilizzo di tale strada, nonché per i concessionari delle aree

- demaniali marittime per le sole attività di gestione degli stabilimenti balneari;
- ad installare, in prossimità dei punti di accesso alle spiagge libere, i cartelli forniti all'uopo dal Settore Servizi Tecnici;
- che il Dirigente del Settore Servizi Tecnici, per il tramite dei suoi uffici provveda:
  - a segnalare i confini delle spiagge libere;
  - a redigere e ad acquistare i cartelli contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere - scritte in diverse lingue – con particolare riferimento al distanziamento sociale di almeno un metro ed al divieto di assembramento, da posizionare in prossimità delle spiagge libere a cui è consentito l'accesso;
  - a redigere e ad acquistare i cartelli di divieto di accesso alla spiaggia libera in adiacenza dello stabilimento "Lido Bagno Nuovo";
- che il Dirigente dell'Ufficio Turistico, per il tramite dei suoi uffici provveda:
  - ad effettuare un'intensa attività di comunicazione e sensibilizzazione;
  - ad istituire un registro mantenendo l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi;
  - ad attivare, con l'ausilio dell'Ufficio CED, una piattaforma web per le registrazioni online;
  - ad effettuare le registrazioni con le modalità innanzi indicate;
  - a comunicare tempestivamente le registrazioni al Comando di Polizia Locale al fine di poter consentire a quest'ultimo le verifiche sul corretto accesso alle spiagge libere da parte dei fruitori;
- che il Dirigente del Settore Finanze provveda ad utilizzare i PEG di tutti i Settori nel caso di impegni di spesa correlati all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

#### **RAMMENTA**

- che le sopra riportate disposizioni statali e regionali vigenti, obbligano, fino al 14 luglio 2020:
  - a) di rispetto del divieto di assembramenti;
  - b) di indossare la mascherina su tutti i mezzi di trasporto pubblico, di linea e non di linea, nonché in tutti gli ambienti al chiuso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ivi compresi gli uffici, gli esercizi commerciali, i circoli e luoghi di intrattenimento;
  - c) di portare comunque con sé la mascherina anche nei luoghi all'aperto e di indossarla in mancanza delle condizioni per assicurare continuamente il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, e in ogni caso nei luoghi e spazi affollati, nei quali la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata".

#### **AVVERTE**

- che il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio da contagio di cui alla presente Ordinanza comporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 (euro quattrocento) ad € 3.000,00 (euro tremila), nonché, per i casi previsti, nei confronti degli operatori economici, ivi incluso la Buttol srl, ancorché dei concessionari delle aree demaniali marittime, la sanzione amministrativa accessoria nei modi e forme di legge, il cui pagamento dovrà essere effettuato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del verbale di accertamento, mediante una delle seguenti modalità:
  1. Conto Corrente Postale n. 22990808 - intestato al Comune di Ercolano - Servizio di Tesoreria Comunale,
  2. Bonifico Bancario - IBAN - IT37E0514240140103570077952 - a favore del Servizio di Tesoreria Comunale di Ercolano,
 con la seguente causale: **"SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ORDINANZA SINDACALE N. 88/2020"**.
- che, nel caso di rischio per la salute degli utenti a causa di assembramenti, o nel caso di reiterate violazioni delle misure sanitarie di sicurezza del presente provvedimento, si provvederà, ai sensi dell'articolo 32 della

Legge n. 833/1978, al divieto di accesso alla spiaggia libera nella quale si sono rilevate le sopra citate fattispecie;

- che la registrazione è tesa a favorire il "contact tracing" nell'eventualità di un caso di contagio e che, pertanto, non implica alcun diritto di prelazione alla fruizione delle spiagge.

#### **DISPONE, infine**

- la trasmissione del presente provvedimento:
  - 1) al Prefetto di Napoli;
  - 2) al Presidente della Regione Campania;
  - 3) al Comandante della Polizia Locale, al Dirigente del Settore Servizi Tecnici, al Dirigente dell'Ufficio Turistico e al Dirigente del Settore Finanze, per le rispettive competenze;
  - 4) alle Forze dell'Ordine, per la predisposizione di adeguati interventi e servizi di vigilanza per assicurare la scrupolosa osservanza di quanto disposto, come di seguito indicate:
    - Tenenza dei Carabinieri di Ercolano,
    - Guardia di Finanza di Portici,
    - Commissariato di P.S. Portici – Ercolano,
    - Carabinieri Corpo Forestale,
    - Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
  - 5) all'ASL Napoli 3 Sud - dipartimento di prevenzione - UOPC 55;
  - 6) ai titolari di concessioni di aree demaniali marittime a scopo turistico ricettivo;
  - 7) alla Buttol srl;
- l'inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano;
- la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ercolano;
- l'affissione della presente sull'intero territorio cittadino;
- l'immediata efficacia della presente Ordinanza.

#### **INFORMA**

che avverso la presente Ordinanza é possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Napoli - entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato - entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, 22 giugno 2020



**Il Sindaco**

Avv. ~~Ciro~~ Buonajuto



